



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ, INTEGRATIVI E PRELIMINARI**

approvato con delibera 53 nella seduta del  
Collegio dei Docenti del 18 marzo 2024  
e delibera n.188/2024 del 19 marzo 2024 del Consiglio d'Istituto

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);

**VISTA** la L. 62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

**VISTO** il D.Lgs 226/2005 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e formazione";

**VISTO** il DM 139/2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di Istruzione";

**VISTO** il DPR 122/2009;

**VISTO** il DPR 89/2010;

**VISTA** la L. 170/2010;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**RICHIAMATO** il DM 5 del 08.02.2021 concernente gli "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di Istruzione"

### **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento che disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra Istituti, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

### **PREMESSA**

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diverso indirizzo di studi rispetto a quello intrapreso. Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

#### **Esami integrativi**

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Gli Esami integrativi riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

#### **Esami di idoneità**

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; gli esami di idoneità riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

## **Art. 1 – Esami integrativi**

### **Trasferimenti in entrata di allievi per le classi prime**

#### **Prima dell'inizio delle lezioni**

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta alla *prima classe* di un'istituzione scolastica prima dell'inizio delle lezioni (*secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado*) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione originale che a quello della scuola di destinazione.

Dopo l'eventuale accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione in relazione all'effettività disponibilità di poter acquisire tale richiesta tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi, il dirigente della scuola di iscrizione originale dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il *nulla osta*.

Gli alunni, iscritti e frequentanti classi del *primo anno* di istruzione secondaria di secondo grado, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico e comunque entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, possono chiedere il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola. La famiglia inoltrerà la domanda di nulla osta, motivando la necessità del riorientamento scolastico.

Ai sensi dell'art. 4 c. 10 lettera a) e c. 12 dell'O.M. 5 dell'8.02.2021, lo studente non deve sostenere esami integrativi ma l'iscrizione avviene preferibilmente previo colloquio presso l'istituzione ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico, senza dover svolgere esami integrativi.

Il Dirigente scolastico, tenuto conto della proporzione tra le classi, la disponibilità di posti, la capacità degli ambienti e le norme riguardanti il diritto all'Inclusione, individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

### **Trasferimenti in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo, ordine ed indirizzo con riferimento alle classi seconde.**

Lo studente che, a conclusione del *primo anno* della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e richieda di essere iscritto alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non deve sostenere esami integrativi, ma l'iscrizione avviene previo colloquio (motivazionale) presso l'istituzione ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata orientativamente entro l'inizio dell'a.s. richiesto (giugno/settembre) Segreteria Didattica, corredata dal nulla osta della scuola di provenienza, dalla pagella e dai programmi delle varie discipline svolte della classe frequentata.

Gli studenti dovranno ritirare presso la segreteria di questa scuola i programmi svolti nel corso dell'A. S. e presentare entro 1 settimana i programmi sottoscritti sui quali si prepareranno per il colloquio.

Le richieste di copia dei programmi saranno evase entro 10 giorni dal loro ricevimento.

Il colloquio si effettua nel periodo degli accertamenti dei debiti formativi (fine agosto/inizi di settembre) e tende ad accertare la consapevolezza della scelta del nuovo indirizzo di studi e degli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e delle competenze disciplinari della classe 1^ del nuovo corso di studi rispetto alle discipline del percorso precedente.

Un'apposita commissione nella scuola esamina la domanda e definisce, sulla base delle differenze riscontrate nei diversi curricula, le discipline o le parti di discipline sulle quali dovrà vertere il colloquio e gli eventuali recuperi (in itinere o extracurricolari) da svolgere per un riallineamento alla classe.

Nel caso in cui la scuola di origine abbia sospeso il giudizio di ammissione alla classe seconda in presenza di debiti formativi, occorre attendere l'esito degli accertamenti prima di formalizzare la domanda di iscrizione alla classe seconda.

Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del II ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, c. 2 del D.P.R. 394/99 (Iscrizione scolastica per allievi stranieri).

Le richieste di trasferimento in classe seconda pervenute ad anno scolastico iniziato vengono accolte previa valutazione del dirigente sulle motivazioni della richiesta (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, casi particolari conseguenti a disposizioni a cura della giurisdizione per la competenza penale e/o del tribunale dei minori, studenti iscritti allo stesso indirizzo di studi richiesto, ecc.) e seguiranno lo stesso iter degli iscritti ad inizio anno, al fine di valutare i prerequisiti di base per l'inserimento nella classe individuata ed eventualmente predisporre percorsi di recupero disciplinare (in itinere o extracurricolare) per il riallineamento alla classe sulle conoscenze/abilità/competenze richieste per quell'indirizzo e per quel livello di studi.

### **Trasferimento in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo, ordine ed indirizzo con riferimento alle classi terze, quarte e quinte**

#### **Esami Integrativi - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo**

Possono sostenere gli esami integrativi:

a) gli studenti ammessi alla classe successiva **superiore alla seconda** in sede di scrutinio finale al fine di ottenere il passaggio alla classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva **superiore alla seconda** in sede di scrutinio finale al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado corrispondente a quella frequentata con esito in negativo.

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Gli esami integrativi si svolgono nella prima settimana di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. I candidati sostengono le prove integrative attraverso verifiche scritte, ove previste dal curriculum, e verifiche orali, ove previsto dal curriculum, relative alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza sui contenuti minimi previsti nei programmi della scuola di accoglienza.

Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro 5 giorni prima dell'inizio delle lezioni (eventuali domande oltre questi termini dovranno essere motivate adeguatamente e il dirigente ne valuterà la possibile accettazione).

Le richieste di trasferimento in classe terza, quarta o quinta pervenute ad anno scolastico iniziato vengono accolte in deroga e in casi di eccezionalità previa valutazione sulle motivazioni della richiesta da parte del Dirigente scolastico e condivisi dal Consiglio della Classe in cui lo studente chiede l'iscrizione. In tal caso, acquisita l'autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, sarà fissata una sessione straordinaria per procedere all'espletamento delle pratiche previste. Tanto per consentire il perseguimento dell'obbligo formativo, previsto dalla Legge 144 del 1999 e integrato dalla Legge delega 53 del 2003 insieme al Decreto legge 76 del 2005, che disciplina *il diritto-dovere di frequentare un percorso formativo fino ai 18 anni oppure fino a quando si consegue una qualifica professionale o il diploma.*

Alla domanda devono essere allegati il nulla osta, le pagelle e i programmi relativi agli anni di scuola secondaria di secondo grado frequentati e la ricevuta dei versamenti previsti (tasse governative).

I programmi saranno esaminati da apposita commissione che dovrà individuare le discipline o parti di discipline sulle quali dovrà vertere l'esame; una volta conosciute le discipline d'esame, i candidati dovranno richiedere in segreteria didattica i programmi – la richiesta sarà riscontrata entro 10 giorni – relativi alle discipline da studiare riferite ai diversi anni di corso. Entro 1 settimana dal ricevimento dei programmi, gli stessi dovranno essere presentati sottoscritti dai candidati, e sui quali verterà l'esame.

Il dirigente scolastico, sentiti gli Organi Collegiali competenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di Istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

### **Nota sugli alunni su cui pende il giudizio sospeso per l'assegnazione di debiti formativi**

Considerato che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine di agosto, gli studenti con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo. Questo Istituto non rilascerà quindi nulla osta in uscita a nessun alunno che debba sostenere il test per il superamento del debito formativo. Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questa Istituzione scolastica, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L'Ufficio registrerà la domanda e l'accetterà con riserva, in attesa del *nulla osta* definitivo da parte della scuola di provenienza. A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa

scuola ad altri indirizzi di studio, il dirigente rilascerà un attestato provvisorio che documenta l'intenzione manifestata. Il nulla osta formale sarà tuttavia rilasciato solo dopo notizia dell'esito dello scrutinio del test di recupero dei debiti formativi.

### **Art. 2 – Esami di idoneità**

#### **Premessa**

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; gli esami di idoneità riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Il dirigente scolastico, sentiti gli Organi Collegiali competenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro l'adeguata conoscenza del calendario medesimo.

Possono sostenere gli esami di idoneità:

- candidati esterni al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo
- candidati interni che hanno conseguito la promozione allo scrutinio finale al fine di accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguiti all'estero o presso una scuola del primo ciclo e scuola straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo del conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico e inviate, entro il 30 giugno, alla segreteria didattica all'indirizzo [bris01400x@istruzione.it](mailto:bris01400x@istruzione.it). La data degli esami verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola.

La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. La comunicazione delle discipline oggetto d'esame sarà fornita agli interessati entro 20 gg. dalla presentazione della domanda con affissione all'albo.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione. I candidati esterni in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

I candidati in possesso del diploma di maturità o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di



esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

Il candidato che sostiene Esami di Idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso, con valutazione distinta per ciascun anno.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

### **Art. 3 – Esami preliminari**

Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.

L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi.

La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni della Dirigenza.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità.

Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari). L'esame preliminare è sostenuto, nel mese di Maggio davanti alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.

Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove saranno d'ufficio considerati come rinunciari.

Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline.

L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

### **Art. 4 – Norme per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). Passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)**

Le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di

documentare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole di origine al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o ex alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta.

#### **Art. 5 Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico**

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

#### **Art. 6 Iscrizione per la terza volta alla stessa classe**

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.

In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.Lgs n. 297/94 art. 192 comma 4).

La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.